



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1514

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Approvazione, ai sensi dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, dei criteri per la determinazione del sistema di amministrazione e controllo nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali diverse da quelle controllate dalla Provincia.

Il giorno **24 Agosto 2018** ad ore **09:45** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**ASSESSORE**

**MICHELE DALLAPICCOLA  
MAURO GILMOZZI  
LUCA ZENI**

Assenti:

**VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE**

**ALESSANDRO OLIVI  
SARA FERRARI  
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica la proposta di deliberazione.

L'esigenza a livello nazionale, volta ad avere un grado maggiore di controllo della spesa pubblica, ha reso non più rinviabile una disciplina meno episodica e più sistematica in tema di società partecipate. Il Programma Nazionale di Riforma, ripreso dal Governo nel Documento di Economia e Finanza 2015, qualifica, infatti, come improcrastinabile l'adozione di un quadro normativo, in materia di società partecipate, diretto alla *“semplificazione normativa, la tutela e la promozione della concorrenza, la riduzione e razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, l'omogeneizzazione della disciplina interna con quella europea in materia di attività economiche di interesse generale”*. In questo contesto sono scaturite le disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Riforma Madia”) sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che contengono la delega legislativa per il riordino del quadro giuridico attraverso la predisposizione di un testo unico sulle partecipazioni societarie delle amministrazioni. Il risultato della delega si è concretizzato con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 210 di data 8 settembre 2016 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016.

L'attività principale di regolazione sulle società pubbliche ha coinvolto anche il legislatore provinciale, che, da ultimo e con la duplice finalità di adeguamento al quadro nazionale e di efficientamento della spesa pubblica e dello strumento societario, è intervenuto con l'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19. Questa disposizione è intervenuta su più ambiti:

- a. la riformulazione dell'articolo 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, con particolare riferimento allo strumento del programma di riordino;
- b. la rivisitazione dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativamente alla tematica della composizione degli organi collegiali e alla remunerazione dei compensi, con estensione agli organi di controllo e ai dirigenti;
- c. il contenuto già in parte previsto dall'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in ordine alla legittimazione (modalità, limiti ed oggetto) dell'azione amministrativa della Provincia e degli enti locali nel costituire o partecipare in società;
- d. il tema del personale delle società con la finalità di adeguare la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, alle novità sancite dagli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- e. la questione spiccatamente caratteristica, che scaturisce dalla decisione di costituire il polo dei trasporti, riunificando gli enti proprietario delle infrastrutture e gestore dei servizio di trasporto pubblico locale;
- f. le opportune disposizioni transitorie e finali, per raccordare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie della Provincia e degli enti locali, il regime normativo da applicare alle società interessate in futuro dalla quotazione in borsa e l'adeguamento degli statuti entro un unico termine in ragione delle novità introdotte a livello statale e provinciale.

Di conseguenza, si tratta ora di dare attuazione alla nuova disciplina provinciale, con particolare riferimento alla composizione dell'organo di amministrazione delle società controllate da questa Provincia. Al riguardo la Giunta provinciale con deliberazione n. 787 di data 20 aprile 2007 ha attuato le previsioni e le finalità, secondo la formulazione allora vigente, dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, cui è seguito il regime della relativa remunerazione, coperto alla fine dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 656 di data 27 aprile 2015. Sul punto l'attuale formulazione del medesimo riferimento normativo (articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1) deriva dall'innovazione introdotta con l'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, per cui alle finalità dell'articolo 11, commi 2, 3, 6 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si provvede secondo quanto previsto dal medesimo articolo. Secondo la relazione illustrativa

del disegno di legge, poi divenuta legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, ed approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2014 di data 11 novembre 2016, si ritengono immediatamente applicabili in ragione della materia riservata allo Stato le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016 relativamente ai commi 1, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14 e 16.

Pertanto, si è provveduto ad elaborare in attuazione della nuova disciplina provinciale il documento denominato “Criteri per la determinazione del sistema di amministrazione e controllo nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali diverse da quelle controllate dalla Provincia”.

Su tale testo è stato richiesto il parere della competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 2, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Il parere è stato espresso con esito favorevole nella seduta del 7 novembre 2017 da parte della Prima Commissione consiliare permanente.

In relazione alla parte di interesse per le società controllate dagli enti locali, trattandosi di misure per il contenimento delle spese, è stata perseguita sotto il profilo tecnico la condivisione del testo, tramite diversi incontri, anche in collaborazione con i referenti dei Comuni trentini. Il Consiglio delle Autonomie Locali, dopo aver inserito l'argomento nella seduta del 15 novembre 2017, ha fatto pervenire il proprio pronunciamento con nota prot. n. 272 di data 17 aprile 2018, registrato sub prot. n. 226373 di data 17 aprile 2018, formulando, tuttavia, delle richieste che hanno richiesto tempi aggiuntivi per il confronto. A seguito di ulteriori momenti di confronto, si è giunti, infine, ad una parziale revisione del testo dei criteri inizialmente predisposto, soprattutto con riferimento all'adattamento delle fattispecie che nella società degli enti locali possono giustificare la natura collegiale e non monocratica dell'organo di amministrazione.

Pertanto, si ritiene di dover presentare nuovamente il documento denominato “Criteri per la determinazione del sistema di amministrazione e controllo nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali diverse da quelle controllate dalla Provincia” che, allegato sub A) alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale, nella versione risultante dal confronto con il Consiglio delle Autonomie Locali, alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 2, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. La Commissione si è espressa favorevolmente nella seduta di data 5 luglio 2018.

Il documento denominato “Criteri per la determinazione del sistema di amministrazione e controllo nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali diverse da quelle controllate dalla Provincia” è stato, altresì, sottoposto nuovamente all'attenzione del Consiglio delle Autonomie Locali, al fine del raggiungimento dell'intesa, così come richiesta dall'articolo 18 bis, comma 7, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Il Consiglio delle Autonomie Locali si è espresso nella seduta dell'8 agosto 2018, rilasciando parere favorevole e al contempo rilevando che, presumibilmente per mero errore materiale, al punto 1, lettera c) dell'allegato alla proposta di deliberazione, dopo le parole “del patrimonio immobiliare e delle” non è stata riportata la parola “attività” e richiedendo, pertanto, al fine di rendere più chiara la formulazione della norma, il ripristino della disposizione.

Verificato e condiviso l'errore materiale evidenziato dal Consiglio delle Autonomie Locali, si propone di modificare il testo dell'allegato “Criteri per la determinazione del sistema di amministrazione e controllo nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali diverse da quelle controllate dalla Provincia” inserendo la parola “attività” dopo le parole “del patrimonio immobiliare e delle” al punto 1, lettera c) dello stesso.

Trattandosi di errore materiale e constatato come la modifica renda la norma chiara e completa senza alterare il significato generale della disposizione, si ritiene di non sottoporre nuovamente il testo alla verifica della competente Commissione Consiliare, che verrà informata del testo finale del provvedimento.

Inoltre, si propone di stabilire che:

- i criteri definiti nell'Allegato A) alla presente deliberazione costituiscano a tutti gli effetti idonea direttiva per le società controllate direttamente e indirettamente dalla Provincia, che sono tenute ad assicurare con tutti gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati;
- i criteri definiti nell'Allegato A) alla presente deliberazione trovano applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società successivo alla data di adozione di questa deliberazione;
- a partire dalla data adozione di questa deliberazione cessa di trovare applicazione principalmente la deliberazione della Giunta provinciale n. 787 di data 20 aprile 2007;
- vengano notiziate della presente deliberazione, le società controllate in via diretta dalla Provincia;
- le società controllate direttamente dalla Provincia provvedano a informare le proprie controllate dei contenuti di questa deliberazione al fine della sua completa attuazione;
- siano informati della presente deliberazione il Consiglio delle Autonomie Locali, i Comuni e le Comunità.

Infine, si ritiene di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce "Amministrazione trasparente" in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Per quanto sopra premesso e rilevato,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione in ogni punto;
- richiamati gli atti citati in premessa;
- visto l'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- esaminato il protocollo per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali, così come approvato dalla deliberazione giuntale n. 1855 di data 31 agosto 2012 in attuazione dell'articolo 8, comma 3, lettera e), della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- richiamato, in caso di assenza dell'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, l'articolo 8, comma 3, lettera e), della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

## d e l i b e r a

1. di approvare, per le ragioni meglio specificate in premessa in attuazione dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, i criteri per la determinazione del sistema di amministrazione e controllo nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla

Provincia e nelle società degli enti locali diverse da quelle controllate dalla Provincia nel testo che, allegato sub A) alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, per effetto del punto 1 del presente dispositivo, i criteri definiti nell'Allegato A) alla presente deliberazione costituiscano a tutti gli effetti idonea direttiva per le società direttamente e indirettamente controllate dalla Provincia, che sono tenute ad assicurare con tutti gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati;
3. di stabilire che:
  - i criteri definiti nell'Allegato A) alla presente deliberazione trovano applicazione a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società successivo alla data di adozione di questa deliberazione;
  - a partire dalla data adozione di questa deliberazione cessa di trovare applicazione principalmente la deliberazione della Giunta provinciale n. 787 di data 20 aprile 2007;
4. di notiziare della presente deliberazione le società di capitali controllate in via diretta, dalla Provincia;
5. di disporre che le società controllate direttamente dalla Provincia provvedano a informare le proprie controllate dei contenuti di questa deliberazione al fine della sua completa attuazione;
6. di informare della presente deliberazione il Consiglio provinciale, il Consiglio delle Autonomie Locali, i Comuni e le Comunità;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce "Amministrazione trasparente" in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Adunanza chiusa ad ore 10:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato A)

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

## Allegato A

### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO NELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE, DALLA PROVINCIA E NELLE SOCIETÀ DEGLI ENTI LOCALI DIVERSE DA QUELLE CONTROLLATE DALLA PROVINCIA

#### ***1. Società controllate direttamente dalla Provincia***

L'organo amministrativo delle società controllate dalla Provincia è collegiale ed è composto da tre a cinque membri secondo il numero stabilito in base alle disposizioni dello statuto sociale, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essendo necessario assicurare una congrua rappresentatività agli enti locali e agli altri soggetti pubblici o privati che partecipano alle società esercenti attività strumentali, la quota degli enti locali è pari almeno al 5% del capitale sociale nelle società individuate dall'Allegato A alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, mentre nelle restanti ipotesi la quota dei soggetti pubblici, diversi dalla Provincia, e/o dei soggetti privati che partecipano alla società è complessivamente pari almeno al 20% del capitale sociale;
- b) essendo necessario assicurare una congrua rappresentatività agli enti locali e agli altri soggetti pubblici o privati che partecipano alla società esercenti servizi di interesse generale, la popolazione degli enti locali soci e beneficiari del servizio in parola è pari almeno al 20% della popolazione residente in Provincia di Trento nelle società individuate dall'Allegato A alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, fatta salva la possibilità indicata alla successiva lettera c) per il ciclo dei rifiuti ed il servizio idrico integrato;
- c) il possesso di una pluralità di competenze tecniche e professionali di elevato livello e/o l'adeguatezza organizzativa, per ragioni di una migliore valorizzazione imparziale e collettiva dei beni pubblici, è richiesto nelle società, che perseguono in via prevalente le finalità inerenti la gestione della liquidità (riscossione e/o provvista di risorse finanziarie), la formazione del personale presso la pubblica amministrazione, la gestione del patrimonio immobiliare e delle attività afferenti, nell'ambito dell'esercizio dei servizi di interesse generale, il ciclo dei rifiuti ed il servizio idrico integrato nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- d) si tratta di società alla quale non si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in base all'Allegato a) del medesimo.

Nelle altre ipotesi l'organo amministrativo delle società controllate dalla Provincia è costituito da un amministratore unico. Nelle fattispecie di cui alle lettere del capoverso precedente resta comunque possibile la nomina dell'organo monocratico (anziché collegiale) di amministrazione nell'ambito degli indirizzi impartiti dalla Giunta provinciale ai propri rappresentanti nelle assemblee delle società, ad esempio, qualora queste ultime siano interessate da processi di aggregazione oppure ne sia decisa la liquidazione o la dismissione della partecipazione.

Il collegio sindacale delle società controllate dalla Provincia è costituito da un numero di membri, compreso il presidente, pari a tre.

In alternativa al sistema dell'organo (monocratico o collegiale) di amministrazione e dell'organo di controllo la Giunta provinciale può autorizzare con specifica e preventiva deliberazione l'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dagli articoli da 2409 octies a 2409 noviesdecies del Codice Civile, qualora ricorrano contestualmente una delle condizioni descritte alle lettere a), b), c) e d), e il requisito dello svolgimento di attività di mercato. In ogni caso il numero complessivo dei componenti degli organi non può essere più di cinque.

## **2. Società controllate indirettamente dalla Provincia**

L'organo amministrativo delle società controllate indirettamente dalla Provincia è costituito da un amministratore unico.

In deroga a questa regola l'organo amministrativo delle società indirettamente controllate dalla Provincia può essere collegiale e con una composizione di tre a cinque membri secondo il numero stabilito in base alle disposizioni dello statuto sociale, se e solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essendo necessario assicurare una congrua rappresentatività agli enti locali e agli altri soggetti pubblici o privati che partecipano alla società, la quota degli enti locali o di loro società controllate è pari almeno al 15% del capitale sociale, mentre nelle restanti ipotesi la quota dei soggetti pubblici, inclusi gli enti locali, e/o dei soggetti privati che partecipano alla società è complessivamente pari almeno al 20% del capitale sociale;
- b) il possesso di una pluralità di competenze tecniche e professionali di elevato livello oppure l'adeguatezza organizzativa costituisce requisito nelle società, che operano prevalentemente in settori di rilevante interesse per il territorio (energia ed ambiente);
- c) si tratta di società controllate da società alla quale non si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in base all'Allegato a) del medesimo.

Qualora non sia previsto il sindaco unico nei casi consentiti dall'ordinamento civile, il collegio sindacale delle società controllate indirettamente dalla Provincia è costituito da un numero di membri, compreso il presidente, pari a tre.

In alternativa al sistema dell'organo (monocratico o collegiale) di amministrazione e dell'organo di controllo la Giunta provinciale può autorizzare con specifica e preventiva deliberazione l'adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dagli articoli da 2409 octies a 2409 noviesdecies del Codice Civile, qualora ricorrano contestualmente una delle condizioni descritte alle lettere a), b) e c) e il requisito dello svolgimento di attività di mercato senza percepire direttamente o indirettamente, anche tramite enti strumentali, finanziamenti provinciali. In ogni caso il numero complessivo dei componenti degli organi non può essere più di cinque.

## **3. Società degli enti locali diverse da quelle controllate dalla Provincia**

Le disposizioni del presente allegato si applicano, nei termini di seguito disposti, anche alle società controllate dagli enti locali, diverse da quelle controllate dalla Provincia, ad eccezione dell'organo di controllo, per il quale nel sistema ordinario gli enti locali possono scegliere l'opzione del sindaco unico in luogo della soluzione individuata per la Provincia per le società direttamente partecipate. L'eventuale riferimento formulato sopra alla Giunta provinciale va qui inteso:

1. in caso di controllo individuale all'organo dell'ente locale competente;
2. in caso di controllo congiunto, con l'eccezione delle società cooperative, secondo i seguenti criteri a scalare:
  - ❖ all'organismo – convenzionale o societario – che esercita il potere di controllo;
  - ❖ qualora manchi quest'ultimo, all'organo dell'ente locale con la partecipazione maggiore al capitale sociale;
  - ❖ qualora esistano più enti locali con la stessa quota di partecipazione al capitale sociale, all'organo dell'ente locale con la popolazione maggiore;
3. se si tratta di società cooperative, l'organo competente è l'assemblea dei soci.

Relativamente alle società controllate direttamente dall'ente locale o da più enti locali si applica l'ipotesi di cui al paragrafo 1., lettera c), mentre le ipotesi di cui al paragrafo 1., lettere a) e b) sono così riformulate:

- a) società esercenti attività strumentali:
  - ❖ nel caso di controllo da parte di un ente locale: essendo necessario assicurare una congrua rappresentatività agli altri enti locali e agli altri soggetti pubblici o



privati che partecipano alle società esercenti attività strumentali, la quota dei soggetti pubblici, diversi dall'ente locale controllante, e/o dei soggetti privati che partecipano alla società è complessivamente pari almeno al 20% del capitale sociale;

- ❖ in caso di controllo congiunto da parte di più enti locali: essendo necessario assicurare una congrua rappresentatività agli enti locali controllanti e agli altri soggetti pubblici o privati che partecipano alle società esercenti attività strumentali, la quota di partecipazione degli enti locali controllanti è complessivamente pari almeno all'80% del capitale sociale o, in alternativa, il numero degli enti locali controllanti è pari almeno a n 5;
- b) società esercenti servizi di interesse generale: essendo necessario assicurare una congrua rappresentatività agli enti locali e agli altri soggetti pubblici o privati che partecipano alla società esercenti servizi di interesse generale, la popolazione degli enti locali soci e beneficiari del servizio in parola è pari almeno al 5% della popolazione residente in Provincia di Trento o, in alternativa, il numero degli enti locali controllanti è pari almeno a n 5.

Relativamente alle società controllata indirettamente dall'ente locale o da più enti locali si applica l'ipotesi di cui al paragrafo 2., lettera b), mentre l' ipotesi di cui al paragrafo 2+, lettera a) è così riformulata:

- a) essendo necessario assicurare una congrua rappresentatività agli enti locali e agli altri soggetti pubblici o privati che partecipano alla società, la quota di partecipazione – diretta o indiretta - dei soggetti pubblici, inclusi gli enti locali è complessivamente pari almeno al 60% del capitale sociale.

#### ***4. Disposizioni transitorie e finali***

Per effetto dell'articolo 18 bis, comma 9, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, con l'adozione della presente disciplina attuativa cessano di trovare applicazione le disposizioni provinciali e le deliberazioni della Giunta provinciale vigenti alla data dell'entrata in vigore della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, fra cui principalmente la deliberazione della Giunta provinciale n. 787 di data 20 aprile 2007. Il regime introdotto dal presente allegato si applica a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo delle società successivo alla data di adozione della deliberazione che lo approva.

Ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 6, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, la disciplina del presente allegato costituisce direttiva in base all'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e determina in capo alle società il vincolo di modificare eventualmente gli statuti societari per le parti necessarie a darvi attuazione.